

elettorali, la loro inviolabilità durante le sessioni, e & oltre questa le opinioni emesse ed i voti dati nella Camera, l'obbligo di convocare gli elettori in un termine prefisso nel caso di scioglimento, questa medesima inviolabilità e l'inamovibilità dei senatori costituiscono la guarentigia dell'indipendenza, e perciò della divisione del potere legislativo esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere. L'eredità del trono, l'inviolabilità della persona assicura l'indipendenza, e con essa la separazione dagli altri poteri, dal potere esecutivo appartenente al Re. Ma al potere giudiziario, o signori, a questo potere esercitato da funzionari nominati dal Re, stipendiati dallo Stato, con qual mezzo assicurasi una sincera divisione dagli altri poteri e singolarmente dal potere esecutivo salvo con l'indipendenza, e questa coll'inamovibilità della maggior parte almeno dei funzionari da cui viene esercitato? Se dunque l'inamovibilità dei giudici costituisce la guarentigia della loro indipendenza, se questa indipendenza necessaria alla sincera divisione del potere giudiziario dall'esecutivo, e la divisione di questi due poteri dal potere legislativo costituisce la base dello Statuto, il sospendere l'inamovibilità dei giudici tutti per tre anni, e il dichiararli presentemente ineleggibili, egli è sospendere per tre anni non dirò la piena esecuzione dello Statuto, ma la guarentigia che ne assicura la sincerità, egli è privare, non la magistratura di un diritto, che la inamovibilità non è un beneficio concesso ai giudici, ma il paese di una cautela giudicata dallo Statuto necessaria. Da questo, punto, o signori, da questa ragione scompaiono dai miei occhi le nebbie che vagando per la lettura della legge mi offuscavano la vista, spariscono i dubbi che offuscavano la mia mente. Io voto per l'inamovibilità e conseguentemente per la validità delle elezioni di coloro fra i funzionari dell'ordine giudiziario che contavano al giorno dell'elezione un triennio d'esercizio in tale qualità.

PINELLI. Signori, io giungo l'ultimo in una discussione che fu già assai lunga: questa non è certamente una condizione di favore; di più, giungo per svolgere una proposizione la quale pare che non sia stata la più bene accolta, quella cioè che per sciogliere la questione si abbia riguardo soltanto all'inamovibilità dell'ordine cui l'eletto appartiene, e non alla inamovibilità personale dell'individuo stesso. E pare a me pure, e tutta la discussione che ebbe luogo fino ad ora mi ha sempre più convinto di quest'opinione, che questo sia il solo mezzo di uscire da questa intricata questione senza cadere negli assurdi. Dicono che gli argomenti dagli assurdi provano poco: questo può essere vero nelle questioni ordinarie, nelle questioni giuridiche; ma quando si tratta di questioni politiche, l'argomento dall'assurdo conchiude molto, perchè in questo caso gli assurdi sono sempre ferite che si portano alla Costituzione dello Stato.

Ora io credo di poter dimostrare facilmente che, adottate l'una e l'altra delle proposizioni che furono svolte dagli altri oratori, si debba necessariamente cadere negli assurdi, nè avrò in ciò gran fatica, perchè gli uni hanno dimostrato gli assurdi degli altri, e conseguentemente non ho che ad invocare i discorsi di una parte contro quelli dell'altra onde siano spiegati gli assurdi che s'incontrano nell'una e nell'altra.

Prima di tutto io credo che noi abbiamo ingrandita la questione portandola sulla interpretazione dello Statuto; la questione è l'interpretazione di un articolo della legge elettorale, e nulla più. Si tratta di vedere se il sig. Siotto Pintor, consigliere della Corte d'Appello di Cagliari da più di tre anni, sia eleggibile secondo l'articolo 98 della legge elettorale. Noi qui siamo giudici, è vero, ma prima di tutto bisogna che esaminiamo i poteri di questi giudici, e quale sia il criterio che deve

presiedere al loro giudicato. Noi non siamo giudici legali nello stretto senso, come sarebbe un magistrato (poichè molti di noi non sono nemmeno avvocati): dunque è impossibile di venir a portare in questa discussione soltanto il criterio propriamente giuriconsultizio.

Siamo uomini politici: siamo stati mandati ad una Camera politica: quindi noi dobbiamo giudicare col senso politico. Questa è la vera norma che si deve avere nel portare giudizio sopra questa quistione. Ora io dico, abbiamo l'art. 98 che dice così: *Non possono essere eletti i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario.* Da qui vedo che il diritto comune di tutti è la eleggibilità, e che conseguentemente si viene soltanto in via d'eccezione ad escludere taluno; epperchè il senso legale, e politico, e comune, è, che l'eccezione va quanto si può ristretta: e conseguentemente dico seguirsi il vero quando si adotta quell'interpretazione la quale non ripugnando alla parola della legge possa realmente accomodarsene allo spirito; cioè accordando il diritto d'eleggibilità al più gran numero di persone.

Qui vi sono stati proposti due modi d'interpretazione. Gli uni dicono i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario sono quelli i quali hanno tre anni d'esercizio, perchè lo Statuto ha dichiarato che non è giudice inamovibile se non quello che ha tre anni d'esercizio; quindi si deve guardare soltanto al fatto dell'esercizio, e tutti quelli che antecedentemente allo Statuto (poichè nessuno può dallo Statuto contare i tre anni), tutti quelli che antecedentemente allo Statuto hanno tre anni, quelli devono essere dichiarati eleggibili, altrimenti si verrebbe nell'assurdo che non vi sarebbe nessun magistrato eleggibile per tre anni; si verrebbe di più nell'altro assurdo di non dare l'inamovibilità che è quella guarentigia dell'ordine giudiziario medesimo, e della bontà dei giudici, a nessuno per tre anni; ed anzi mai a nessuno, perchè spetta al ministro di andare alternando le funzioni dei giudici giudicanti cogli agenti del Governo, ossia col Ministero pubblico in modo che niuno mai abbia i tre anni, e così mai sia inamovibile; dunque bisogna prendere un'interpretazione che sia più sana, e per accordare a taluno l'inamovibilità, per tenerlo fuori di questo arbitrio ministeriale, conviene dire che almeno quelli che hanno già esercitato per tre anni il magistrato giudicante quelli debbano essere inamovibili, e ne viene per conseguenza che questi possano essere eletti. Ma allora io dirò, qui s'incontra pure un assurdo; perchè primieramente è assurdo il fare che la legge d'oggi venga ad attribuire un diritto tre anni addietro a uno che prima non l'aveva: imperciocchè tutti quanti i giudici e gli agenti del Ministero pubblico erano tutti amovibili a beneplacito regio.

Ora come fare che questi, i quali furono sino a ieri inamovibili, si trovino tutto ad un tratto per tre anni in possesso dell'inamovibilità? è impossibile: è un assurdo legale: di più eccovi un altro assurdo legale: come volete venire ad introdurre per fatto della legge una distinzione fra varii membri dell'ordine giudiziario, distinzione che prima non vi era, cioè che all'uno sia accordato questo diritto d'inamovibilità, all'altro negato? Erano, dicevo già poco fa, tanto amovibili i giudici giudicanti come il Ministero pubblico: dunque come potrete dire che Tizio, il quale tre anni addietro era avvocato fiscale, fosse amovibile, e Sempronio che era giudice giudicante, inamovibile? Dove sarebbe la giustizia? Tizio direbbe: io ho accettato l'impiego di fiscale perchè non aveva minori prerogative del giudicante; se fosse stata impari la condizione, non l'avrei accettato. Eccovi ancora un altro assurdo. Benchè sia vero che le funzioni del giudice non siano diverse affatto in un sistema costituzionale da quanto esse sono in un